

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 17 al 21 febbraio 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

News 257338 del 20 febbraio 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 45, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*».

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 dicembre u.s.

L'analisi integrale delle principali novità di interesse per il settore dei lavori pubblici, ad opera della Direzione Legislazione Opere Pubbliche, con i contributi delle Direzioni Relazioni Industriali, Edilizia e Territorio, Affari Economici, Finanza e Centro Studi e dell'Ufficio Transizione Digitale è **disponibile sul Portale ANCE** ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3200

Con il parere n. 3200/2025, il supporto giuridico del MIT ha fornito chiarimenti su sull'anticipazione del prezzo in caso di consegna parziale dei lavori.

In particolare, è stato ribadito che l'anticipazione, disciplinata dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, deve essere calcolata sull'intero valore del contratto di appalto, indipendentemente dalla consegna parziale delle prestazioni. L'importo, pari al 20% e fino al 30% del valore contrattuale, deve essere erogato entro 15 giorni dall'effettivo avvio della prestazione. Solo per i contratti pluriennali, il calcolo avviene sulla base delle prestazioni previste per ciascuna annualità contabile, come stabilito nel cronoprogramma dei pagamenti.

Il parere distingue inoltre l'anticipazione del prezzo dalla consegna anticipata dei lavori, chiarendo che quest'ultima è regolata dal disciplinare di gara in base alle necessità della stazione appaltante.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3151

Con il parere in esame, il MIT ha fornito chiarimenti sulla nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) negli appalti delegati a società in house, in relazione all'art. 62 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, è stato richiesto se il RUP debba essere individuato esclusivamente dalla società in house, in qualità di stazione appaltante qualificata, o se possa essere designato tra il personale dell'ente beneficiario, purché in possesso dei requisiti di legge. Inoltre, è stato chiesto se, in alternativa, la società in house possa nominare un proprio RUP con

funzioni di raccordo con l'ente beneficiario, mantenendo distinte le responsabilità nella gestione dell'affidamento.

La risposta del MIT ha evidenziato che la nomina del RUP spetta alla società in house, salvo diverso accordo con l'ente beneficiario. È possibile individuare un RUP esterno, purché operi sotto il coordinamento della società in house. Sono dunque ammesse due soluzioni: la prima prevede la nomina di un RUP dell'ente beneficiario, formalmente incardinato nella procedura gestita dalla società in house; la seconda consente alla società in house di designare un proprio RUP con funzioni di raccordo, mentre l'ente beneficiario mantiene la gestione delle fasi operative.

In entrambi i casi, il MIT raccomanda di formalizzare l'assetto organizzativo con appositi accordi per garantire chiarezza di ruoli e corretto svolgimento del procedimento.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

Comunicato ANAC 30 gennaio 2025

Con il Comunicato in esame, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito che le stazioni appaltanti devono trasmettere esclusivamente in via telematica ad ANAC le comunicazioni riguardanti modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 5, cc. 11 e 12, Allegato II.14).

Il comunicato conferma quindi l'abbandono dell'invio tramite PEC, in linea con la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Dal 2024, le modifiche contrattuali devono essere comunicate alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso piattaforme digitali certificate, mentre il sistema SIMOG resta utilizzabile solo per le procedure avviate entro il 2023.

Per le varianti che superano il 10% nei contratti sopra soglia, la documentazione (progetto esecutivo, validazione, relazione del RUP) deve essere pubblicata online entro 30 giorni dall'approvazione, in un'apposita sezione accessibile.

Il Comunicato chiarisce, infine, le modalità di calcolo della soglia e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#)).

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 14/02/2025, n. 1233

Con la sentenza n. 1233/2025, il Consiglio di Stato ha chiarito l'applicazione del soccorso istruttorio e la valutazione dei requisiti di qualificazione nelle gare pubbliche.

La controversia è nata dall'esclusione di un operatore economico da una procedura per l'affidamento di lavori e servizi stradali, a causa della presunta inidoneità delle esperienze dichiarate.

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, annullando i provvedimenti di esclusione e riconoscendo il diritto alla stipula del contratto, subordinatamente alla verifica dei requisiti richiesti.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ribadendo che la qualificazione formale di un contratto in una gara precedente non può essere l'unico criterio per valutare l'idoneità alla nuova procedura. Ha inoltre precisato che il soccorso istruttorio è ammesso per integrare le dichiarazioni sui requisiti tecnici e professionali, purché non modifichi l'offerta economica o tecnica.

Questa pronuncia rafforza il principio del favor participationis, richiamando le stazioni appaltanti a un'interpretazione sostanziale delle esperienze dichiarate, nel rispetto della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 14/02/2025, n. 1226

Con la sentenza n. 01226/2025, il Consiglio di Stato ha ribadito l'importanza del rispetto dei termini nelle procedure di gara, confermando l'esclusione di un operatore economico che aveva indicato un progettista privo dei requisiti di capacità tecnico-professionale. Il ricorrente aveva tentato di sostituire il progettista indicato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, violando i limiti temporali previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

Il giudice amministrativo ha chiarito che la possibilità di modificare la composizione dell'operatore economico non può tradursi in un'estensione dei tempi di gara. La sostituzione del progettista deve avvenire prima dell'aggiudicazione, senza possibilità di proroga, poiché il principio del risultato impone che l'affidamento e l'esecuzione del contratto avvengano nel minor tempo possibile.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara e ribadendo l'applicazione rigorosa dei termini imposti dal nuovo Codice degli Appalti.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2025, n. 1049

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha chiarito che i pareri legali resi dall'Avvocatura dello Stato in relazione a un contenzioso in atto o potenziale non sono accessibili, in quanto rientrano nella tutela della strategia difensiva dell'amministrazione.

La vicenda trae origine da una controversia riguardante l'assegnazione di una concessione di partenariato pubblico-privato, finanziata con fondi PNRR, dichiarata irregolare dal Consiglio di Stato in un precedente giudizio. Successivamente, un operatore economico ha chiesto di subentrare nella concessione o di ottenere una nuova aggiudicazione, ma l'amministrazione ha respinto la richiesta sulla base di pareri giuridici acquisiti dall'Avvocatura dello Stato e da altri organi consultivi.

In primo grado, il TAR ha parzialmente accolto il ricorso dell'operatore, riconoscendo il diritto di accesso a uno dei pareri, ma escludendo quello dell'Avvocatura dello Stato, ritenuto un atto di natura strettamente difensiva.

Il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione, ribadendo che i pareri legali resi per valutazioni strategiche in un contenzioso non sono soggetti ad accesso, a meno che non abbiano una funzione endoprocedimentale. La decisione contribuisce a delineare il confine tra il principio di trasparenza amministrativa e la necessità di proteggere la riservatezza delle strategie legali delle pubbliche amministrazioni.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

*** **